



IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene e Sanità - Servizi Ecologici - Solidarietà Sociale - Sicurezza Sociale- R.A.P.

Tel. 0917408360 - 0917408362 - 0917408363

Via Ugo Foscolo n. 10 90143 Palermo

Verbale n. 044 del 20 Ottobre 2017



L'anno duemila diciassette, il giorno venti del mese di Ottobre, giuste convocazioni del Sig. Presidente prot 016/2017-2022 del 27/09/2017, si riunisce la IV Commissione Consiliare Permanente, presso la sala giunta di Palazzo di Città sita in Palermo piazza Pretoria, per l'audizione, su " Senza fissa dimora comunitari ed immigrati. Residenza anagrafica virtuale " dei Sigg.ri Assessori Gaspare Nicotri e Giuseppe Mattina e il Sig. Capo Area ai Servizi alla Collettività.

Alle ore nove e trenta in prima convocazione, nessuno dei Consiglieri è presente.

Alle ore 10:30, in seconda convocazione, il Presidente Giovanni Inzerillo, assistito dal Segretario della Commissione Giovanni Chiaramonte, dispone di chiamare l'appello, risultano presenti i Cons.ri Cancilla Roberta, Di Pisa Carlo, Orlando Caterina, Randazzo Antonino, essendo tutti presenti dichiara aperta la seduta della Commissione.

Si dà atto che sono presenti, in audizione, il Sig. Assessore Gaspare Nicotri con delega al Decentramento e Servizi Demografici, la D.ssa Cinzia Candiloro dei Servizi Demografici, la D.ssa Scibetta Giuseppina dell'Anagrafe, la D.ssa Maria Concetta Labate dei Servizi Sociali Territoriali e la D.ssa Paglino del Coordinamento Servizi Sociali.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro disponibilità e chiarisce che lo spostamento della sede per l'audizione si è resa necessaria per consentire ed agevolare sia i Sigg.ri Assessori che i Consiglieri stante che alle dodici è convocato il Consiglio Comunale.

La richiesta di ascoltare i Sigg.ri Assessori e Dirigenti, sull'argomento oggetto della convocazione, è dovuta per comprendere, valutare e trovare una soluzione per consentire anche agli occupanti abusivi di immobili, la residenza virtuale così come viene attribuita ai senza fissa dimora, comunitari ed immigrati per garantire, a questi soggetti, tutti i diritti quali " diritto all'identità, alla assistenza sanitaria, all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, alla possibilità di inserire le famiglie nelle graduatorie per gli asili nido".

L'Assessore Nicotri interviene comunicando che già da tempo l'Amministrazione sta cercando di trovare una soluzione al problema che effettivamente c'è ed è dovuta all'applicazione dell'art. 5 D.L. n. 47/2014, di cui né da lettura e chiede che, il testo, venga inserito in verbale.

“”

Art. 5

Lotta all'occupazione abusiva di immobili. ((Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione))



1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.)) “”

Con lettera del 01-06-2015 Prot. 436882 l'Amministrazione Comunale pone il quesito alla Prefettura di Palermo facendo rilevare che le Prefetture di Padova, Avellino e Bologna, individuano quale soluzione per l'iscrizione anagrafica agli occupanti abusivi, la residenza virtuale come i senza fissa dimora.

Alle ore 10:50 entra in aula l'Assessore Giuseppe Mattina con delega alla Cittadinanza Solidale, Diritto e Dignità dell'Abitare, Beni Comuni.

Continua l'Assessore Nicotra con leggere la nota della Prefettura di Palermo che comunica che ha inviato, in data 22 giugno 2015, al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Servizi Demografici- Ufficio Anagrafe la lettera precedentemente citata, che ancora oggi non ha ottenuto risposta ed è stata raitata con lettera del 16 ottobre 2017 con nota n. 1505197.

Di queste corrispondenze l'Assessore chiede che vengano allegate al verbale di commissione.





COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO
SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITÀ
Settore Servizi alla Collettività - Servizio Anagrafe
Viale Lazio n. 119 a - Tel. 091 7465237
anagrafe@cert.comune.palermo.it

Palermo, li 01.06.2015

Prot. n. 436882

OGGETTO: Art. 5 D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2014 n. 80

Via email

Alla Prefettura di Palermo
Ufficio territoriale del Governo
SI DE

c.p.c

Al Sig. Assessore alla Partecipazione
Decentramento, Servizi al cittadino e
mobilità
Prof. Giusto Catania

Al Sig. Capo Area
Dott. Sergio Maneri

Lo scrivente Servizio Anagrafe del Comune di Palermo fa presente che recentemente sono pervenute molteplici richieste di iscrizione anagrafica, residenza/domicilio, avanzate da soggetti privi di un titolo che legittimi il possesso dell'immobile presso cui ne chiedono l'iscrizione.

Premesso:

- che l'esigenza normativa di cui al D.L. n.47/2014 – il cui art.5, come è noto, statuisce che *" chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza , in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge"* – impedisce che l'ufficiale d'anagrafe possa procedere all'accoglimento dell'istanza della richiesta di iscrizione anagrafica e ciò a pena di nullità dell'atto, qualora la domanda sia priva di qualsiasi elemento (dichiarazione o documentazione) utile ad accertare la proprietà, il legittimo possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in relazione alla quale si chiede l'iscrizione anagrafica.

- che la situazione sopra prospettata, tuttavia, determina di converso, la violazione dei principi sottesi alla L.n.1228/1954 artt. 1 e 2, che garantiscono il diritto all'iscrizione anagrafica e, di conseguenza di tutti i diritti costituzionalmente garantiti (diritto all'identità, all'assistenza sanitaria, alla possibilità di inserire le famiglie nelle graduatorie per gli asili nido, senza dimenticare l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo)

- che da nota della Prefettura di Padova, ove si riporta il testo della risoluzione ministeriale n. 633/2015, si evince che *"il criterio generale prevalente del luogo di dimora abituale non può essere applicato a coloro che abitano in un immobile occupato abusivamente"* per cui si individua quale soluzione *" l'iscrizione per domicilio, in analogia alle persone senza fissa dimora, alla quale si dovrà ricorrere come extrema ratio nella considerazione che l'art 5 del D.L. n.47/2014 non deve essere inteso nel senso che coloro che occupano abusivamente un immobile non hanno diritto*

all'iscrizione anagrafica ma che non ne hanno diritto in relazione all'immobile occupato abusivamente"

- che la Prefettura di Avellino reitera la suddetta soluzione (cfr. nota chiarimenti Prefettura di Avellino).

- che da ultimo la Prefettura di Bologna, nel ribadire detto orientamento, specifica che l'iscrizione anagrafica deve avvenire *"nella via fittizia appositamente istituita per l'iscrizione delle persone senza fissa dimora, senza tetto e simili"* (cfr. parere Prefettura di Bologna).

che il Comune di Palermo ha approvato nel 2010 la deliberazione di G. C. n.165 per il riconoscimento della c.d. *"residenza virtuale"* al domicilio convenzionale denominato *"via Curo Lupo"* per i soggetti che





COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO
SERVIZI AL CITTADINO E MOBILITA'

Settore Servizi alla Collettività- Servizio Anagrafe

Viale Lazio n. 119/a - Tel. 0917405237

anagrafe@cert.comune.palermo.it

vivendo senza fissa dimora e/ o senza tetto hanno la necessità di iscriversi nella suddetta via virtuale, e per i quali è stato previsto l'inserimento in un percorso di inclusione sociale con le associazioni operanti sul territorio di Palermo, al fine di consentire un monitoraggio della presenza degli stessi e provvedere a interventi di sostegno nei confronti dei medesimi.

In questo contesto il Comitato Prendocasa Palermo ha chiesto di estendere il riconoscimento della residenza virtuale prevista dalla deliberazione di G.C. n. 165/2010 a chi è presente nel territorio di Palermo e vivendo in edifici occupati può considerarsi privo di un domicilio stabile presso cui ottenere la residenza (all.1).

Alla luce della citata interpretazione estensiva, che non si ritiene né convincente né risolutiva, pertanto, ipotizzare la residenza virtuale nelle ipotesi di occupazioni abusive o comunque prive di titolo legittimante, quale "fictio iuris" non espressamente prevista dalla legge (v.note), pare, a chi scrive, volere creare una "ulteriore anomalia" nella sistematicità delle specifiche previsioni normative, laddove, inoltre, la "discrezionalità" rimessa agli Ufficiali di Anagrafe, ipotizzata nelle risoluzioni/circolari citate, non sembrerebbe *appropriata* per la complessità del caso in argomento. Ciò inoltre, potrebbe condurre a individuare casistiche e soluzioni differenti e non omogenee nel territorio, foriere di contenziosi, sostanziando potenziali disparità di trattamento e ulteriori distorsioni del sistema, sia per la molteplicità di soggetti, che di tipologie di situazioni non supportate da alcun titolo legittimante.

Per quanto sopra si chiede che l'Autorità in indirizzo si esprima in merito e ove ritenuto, data la rilevanza anche di carattere nazionale della fattispecie rappresentata, venga valutata l'opportunità che si richieda l'adozione di adeguate soluzioni legislative finalizzate a rendere compatibile l'applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 47/2014 con la L. n. 1228/1954 anche al fine di non vanificare "la ratio" che aveva condotto il Legislatore a varare la norma in argomento, legata all'esigenza primaria di impedire l'occupazione di immobili contro la volontà dei proprietari, rendendo di fatto disagiata la vita a coloro che si trovano in detta condizione, impedendone, *anche se oggettivamente in maniera abnorme*, l'iscrizione anagrafica.

Distinti Saluti

Il Dirigente
Dr.ssa Patrizia Amato

(Nota: Rispetto al contenuto di cui all'art. 5 co 5 del D.L. 5/2012 convertito in L. 35/2012 che prevede "... il ripristino della posizione anagrafica precedente, in caso di accertamento negativo o verificata assenza dei requisiti..."





Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area II[^] - Raccordo Enti Locali

22 giugno 2015

Al Signor Dirigente
Settore Servizi alla Collettività - Serv. Anagrafe
Area della Partecipazione, Decentramento
Servizi al cittadino e mobilità
Comune di PALERMO
anagrafe@cert.comune.palermo.it

e.p.c.

Al Signor Assessore
Area della Partecipazione, Decentramento
Servizi al cittadino e mobilità
Comune di PALERMO
giustocatania@comune.palermo.it


Al Signor Capo Area della Partecipazione,
Decentramento Servizi al cittadino e mobilità
Comune di PALERMO
s.maneri@comune.palermo.it

OGGETTO: Art. 5 D.L. 47/2014 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2014 n. 80. Misure urgenti per l'emergenza abitativa. Lotta all'occupazione abusiva. Quesito.

Si comunica che, con lettera del 17.6.2015, il quesito formulato da codesto Comune, concernente l'oggetto, è stato inviato al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe.

Sarà cura di questo Ufficio comunicare l'esito di quanto formerà oggetto della risposta del Ministero.

IL DIRIGENTE
Viceprefetto Ministeri



Prefettura Palermo - AREA II - Enti Locali - Prot. Uscita N. 0560881 del 23/06/2015



COMUNE DI PALERMO
Area della Partecipazione, Decentramento,
Servizi al cittadino e mobilità
Settore Servizi alla Collettività
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Anagrafe/ Viale Lazio 119/A- Palermo-
anagrafe@comune.palermo.it
Stato Civile/ Piazza Giulio Cesare n. 52- Palermo-
statocivile@comune.palermo.it

STATO CIVILE

U.O. _SEGRETERIA

TEL. _091/7403731-3732

Palermo

16 OTT. 2017

Prot. n.

1505192

OGGETTO: Art. 5 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2014, nr. 80

Alla Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura_prefpa@pec.interno.it

c. p.c.

Al Sig. Assessore ai Servizi Demografici
dott. G. Nicotri
g.nicotri@comune.palermo.it

Al Sig. Capo Area
dott. S. Maneri
s.manceri@comune.palermo.it

Con riferimento alla nota di questo Servizio prot. 436882 dell'01.06.2015, di pari oggetto, e successivo invio del quesito posto alla Direzione Centrale Servizi Demografici- Roma, da parte di codesta Prefettura con nota del 22.06.2015, ad oggi non riscontrato, ribadendo l'opportunità di adottare orientamenti condivisi tenuto conto della complessità delle fattispecie che giornalmente si verificano in merito all'occupazione abusiva di immobili ed all'applicazione di quanto disposto nell'art. 5 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2014, nr. 80 avente delle immediate ripercussioni sulla corretta tenuta del registro anagrafico delle persone residenti, si ritiene evidenziare quanto segue.

Tenuto conto che l'articolo citato prevede che: "**chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può richiedere la residenza, nè l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge**" e quindi appare evidente l'incidenza della norma sulla disciplina anagrafica ed in particolare sul procedimento di iscrizione anagrafica che se disattesa creerebbe atti amministrativi nulli ossia di natura insanabile e imprescrittibile.

Tale concetto viene ribadito anche con la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 06.08.2014 nr. 14, laddove al fine di chiarire la portata della disposizione in argomento osserva che "la volontà del legislatore, come rilevabile dagli atti parlamentari è stata quella di "consentire il ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti", posto che il previgente quadro normativo consentiva a coloro i quali avevano occupato abusivamente un edificio di ottenerne la residenza."





COMUNE DI PALERMO
Area della Partecipazione, Decentramento,
Servizi al cittadino e mobilità
Settore Servizi alla Collettività
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

Anagrafe/ Viale Lazio 119/A- Palermo-
anagrafe@comune.palermo.it
Stato Civile/ Piazza Giulio Cesare n. 52- Palermo-
statocivile@comune.palermo.it

STATO CIVILE

U.O. SEGRETERIA

TEL. 091/7403731-3732

Tale interpretazione che si è posta quale nuovo orientamento in antitesi a quanto espresso in precedenza con Circolare Ministero dell'Interno n.8/1995 nella quale veniva riconosciuta all'anagrafe la funzione essenziale di rilevare la presenza stabile, **comunque situata**, di soggetti sul territorio comunale senza che tale funzione venisse alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione, quale ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela veniva demandata l'attivazione di altri idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico.

In questo nuovo contesto normativo, pertanto, si può ben comprendere quale rilevanza assuma l'azione dell'Ufficiale di anagrafe in fase procedimentale, intesa ad evitare l'adozione di provvedimenti affetti da nullità insanabile ex lege e che siano in netto contrasto con la piena volontà del legislatore.

La complessità della materia appare, inoltre, evidente anche per le implicazioni legate agli aspetti dello stato civile a seguito di celebrazione di matrimoni con cambio di abitazione del coniuge presso quella dell'altro occupata abusivamente prima dell'entrata in vigore della legge nr. 80/2014, e quindi anagraficamente regolare.

Si evidenzia quindi come casistica in costante crescita, la dichiarazione di uno dei nubendi di voler fissare la propria residenza in quella del futuro coniuge che abita già in un alloggio abusivo come sopra specificato.


Rilevato che anche tale ipotesi rientra nei casi di cui all'art. 5 D.L. citato, lo scrivente Servizio, anche per questa particolare fattispecie, non effettua alcuna variazione anagrafica di residenza dei coniugi, lasciandoli anagraficamente registrati nei precedenti domicili/residenza alla luce delle finalità espresse dalla vigente normativa volta alla lotta all'occupazione abusiva di immobili.

Pertanto, qualora manchi la documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione dell'immobile, anche nel caso specifico che si tratti dell'aggregazione di un coniuge nel foglio di famiglia dell'altro, benché l'art. 143 del codice civile disponga tra i doveri dei coniugi quello della coabitazione che generalmente nella *res facti* sussiste, questo Servizio non procede ad effettuare alcuna variazione di residenza anagrafica dei coniugi lasciando inalterata la residenza avuta precedentemente al loro matrimonio, ad eccezione dell'aggiornamento del loro rapporto di coniugio.

Tanto si comunica per la condivisione dell'azione amministrativa svolta da questo servizio e per le eventuali direttive operative che codesta Autorità riterrà opportuno impartire, anche in merito a quanto già rappresentato con la nota prot. n.436882 dell'01.06.2015, citata in premessa ed al cui contenuto si rinvia, al fine di consentire di superare le criticità e le distorsioni scaturenti dalla applicazione della legislazione in argomento, così come già espresse nella nota medesima.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti

Il Dirigente
Dott.ssa F. Amato



In ultimo l'Assessore Nicotri, con il permesso della Commissione, contatta telefonicamente il Direttore Generale della Direzione Centrale Servizi Demografici del Ministero degli Interni, prospettando allo stesso il problema di cui si chiede al Ministero o al sig. Ministro soluzione del caso che coinvolge, sicuramente, anche altre grosse città metropolitane.

L'Assessore Mattina interviene dicendo che la soluzione non può che essere quella di assegnare la residenza anagrafica virtuale agli occupanti abusivi per garantire quei diritti costituzionali già detti prima.

Il Presidente auspica che nel più breve tempo possibile il Ministero dia la soluzione al caso.

In considerazione che sono le 11:55 e fra cinque minuti inizia il Consiglio Comunale, il Presidente ringrazia nuovamente gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
(Giovanni Chiaromonte)



IL PRESIDENTE
(Cons. Giovanni Inzerillo)

Il presente verbale è stato approvato con verbale n. 52 del 02 Novembre 2017